

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1538

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**  
(D'ALEMA)

e dal **Ministro dello sviluppo economico**  
(BERSANI)

di concerto col **Ministro dell'interno**  
(AMATO)

col **Ministro della giustizia**  
(MASTELLA)

col **Ministro dell'economia e delle finanze**  
(PADOA-SCHIOPPA)

col **Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee**  
(BONINO)

col **Ministro della difesa**  
(PARISI)

col **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**  
(PECORARO SCANIO)

col **Ministro delle infrastrutture**  
(DI PIETRO)

col **Ministro dei trasporti**  
(BIANCHI)

e col **Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali**  
(LANZILLOTTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2007

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Analisi tecnico-normativa .....	»	8
Analisi dell’impatto della regolamentazione .....	»	10
Disegno di legge .....	»	12
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale .....	»	13
Testo dell’Accordo in lingua ufficiale e facente fede .....	»	18

ONOREVOLI SENATORI. -

SCOPO, PORTATA E MOTIVI DEL PROVVEDIMENTO

L'adozione dell'Accordo intergovernativo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca ha lo scopo di fornire sia l'assenso politico, sia il necessario quadro di certezze giuridiche e amministrative al progetto per una interconnessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas tra Italia e Grecia, di seguito indicato «progetto IGI», senza il quale esso, per il notevole impegno finanziario e organizzativo richiesto, incontrerebbe notevoli difficoltà per la sua realizzazione.

#### *Descrizione del progetto IGI*

Il progetto IGI, presentato dalla società italiana EDISON e dalla società statale greca DEPA, è relativo alla realizzazione di una connessione mediante gasdotto sottomarino delle reti di trasporto di gas naturale di Italia e Grecia al fine di importare in Italia 8 miliardi di metri cubi di metano all'anno, prodotti nell'area del Caspio, nella quale sono ubicate il 20 per cento circa delle riserve mondiali di gas.

Esso è parte di un più ampio programma di interconnessione della rete di trasporto greca con quella turca, già in corso di costruzione, e di completamento delle interconnessioni dell'area turca con le produzioni di quella regione. Tale progetto complessivo di interconnessione prevede la realizzazione di una condotta sottomarina di circa 210 chilometri tra le coste greche e italiane (la sezione *offshore* del progetto IGI, realizzata da una *joint-venture* tra le società EDISON e la greca DEPA), di un gasdotto di 590 chilometri in territorio greco (la sezione *onshore* del progetto IGI, che sarà realizzata dalla società DEPA), di un gasdotto di 300 chilometri circa per la connessione delle

reti greca e turca (il progetto ITG, già in corso di realizzazione da parte della società DEPA e della società turca BOTAS) e infine dal potenziamento della rete interna della Turchia, realizzato dalla società BOTAS.

L'impegno finanziario è attualmente stimato in circa 350 milioni di euro per la parte *offshore* del progetto IGI e in 600 milioni di euro per la parte *onshore*.

Esso riveste una importanza strategica in quanto consentirebbe di aprire una nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i Paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Inoltre si inquadra nella politica energetica italiana di realizzare una trasformazione dell'Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal nord Africa, dall'area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di GNL, con benefici in termini di riduzione dei prezzi e di sicurezza degli approvvigionamenti.

#### *Motivazioni del provvedimento*

Tutti i grandi progetti di approvvigionamento tramite gasdotti dall'estero, e soprattutto quelli, come nel caso in esame, che coinvolgono alcuni Paesi come transito, hanno la necessità di un assenso, anche politico, da parte dei Governi, che assicuri la stabilità del progetto stesso: il progetto IGI è parte di un complessivo progetto di approvvigionamento di gas dall'area del Caspio, che prevede un periodo di investimenti di almeno 5 anni in Italia, in Grecia e in Turchia, solo al termine dei quali potrà essere avviata la fornitura all'Italia, e, pertanto, solo dopo vari anni di esercizio dei gasdotti le imprese potranno trovare adeguata remunerazione degli investimenti effettuati. La fattibilità eco-

nomica di tali opere (come nel caso dei gasdotti realizzati in regime di monopolio dall'ENI per importare gas dalla Russia e dall'Algeria) va, pertanto, valutata su una scala temporale di alcuni decenni, e, pertanto, è necessario costruire per esse anche un quadro stabile dei rapporti internazionali tra Stati, in particolare, mediante accordi specifici, quale quello in esame.

L'accordo tra Governi fa seguito ad un analogo accordo tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco firmato ad Atene il 24 giugno 2005 avente anch'esso la finalità di facilitare lo sviluppo e la realizzazione del progetto.

La necessità di un Accordo intergovernativo discende dal fatto che molte delle azioni necessarie per la fattibilità del progetto richiedono impegni e competenze di varie amministrazioni, tra le quali:

a) la valutazione di impatto ambientale, che dovrà essere condotta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in coordinamento con l'analogo Ministero greco, e che dovrà riguardare il progetto nella sua interezza;

b) il rilascio della concessione demaniale marittima, di competenza del Ministero dei trasporti;

c) l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, e le relative attività espropriative, che dovranno essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con gli enti territoriali locali interessati.

Per tale motivo, al fine di una gestione coordinata di tali attività amministrative, è necessario un accordo complessivo, considerato che un ritardo significativo su una di esse si rifletterebbe sui tempi complessivi del progetto. Tale problema sussiste evidentemente anche per la parte di opere da realizzare in mare e nel territorio greco, per cui risulta necessario un coordinamento a livello intergovernativo per assicurare il rispetto

delle varie fasi autorizzative e dei tempi complessivi.

L'accordo a livello governativo è necessario anche per la fase di esercizio del progetto IGI: dipendendo la fornitura di gas all'Italia dalle modalità di transito del gas in Grecia, la sicurezza dell'approvvigionamento dovrà essere garantita da precisi impegni di quel Paese, in relazione alla gestione, alla manutenzione, al controllo, agli interventi in caso di emergenza del gasdotto, che potranno essere monitorati dall'Italia solo se si adotta un accordo tra Governi in merito.

Si fa, inoltre, presente l'importanza della conclusione dell'Accordo, in quanto il progetto IGI presenta i seguenti caratteri strategici:

a) consente di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti italiani. La domanda di gas naturale è ancora in forte crescita (+3,5 per cento all'anno) e la produzione nazionale è contemporaneamente in declino: solo una nuova infrastruttura di importazione (il terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto - GNL da installare al largo di Rovigo) è attualmente in costruzione e pertanto, se non si avvia per tempo la realizzazione di nuove infrastrutture di *import*, quale il progetto IGI, sussisteranno problemi di copertura della domanda a decorrere dal 2010;

b) accresce la diversificazione degli approvvigionamenti, dato che farebbe giungere in Italia gas dall'area del Caspio, e quindi diminuirebbe la forte dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia e dall'Algeria;

c) è il primo progetto di gasdotto che viene realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas attuata in base alle direttive 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, ed è sviluppato secondo le nuove logiche di mercato, e, soprattutto, da parte di soggetti indipendenti dall'operatore dominante ENI.

Infine, esso costituisce una base per un futuro Accordo intergovernativo trilaterale esteso alla Turchia, in quanto gli identici problemi sono presenti anche con riferimento alla parte di gasdotto che attraversa l'intero territorio turco. L'Accordo intergovernativo firmato nel 2003 tra Grecia e Turchia che disciplina l'interconnessione tra le reti di Grecia e Turchia (di cui raccordo in oggetto è il parallelo corrispondente) non è, infatti, sufficiente per fornire adeguate garanzie all'Italia.

Esso, infatti, è relativo alle opere di interconnessione per consentire l'approvvigionamento di 3,5 miliardi di metri cubi all'anno alla Grecia mediante gas proveniente dalla Turchia: per far giungere ulteriori 8 miliardi di metri cubi di gas all'anno fino in Italia è necessario effettuare (oltre al gasdotto IGI di connessione delle reti italiana e greca) anche una serie di interventi di potenziamento dei gasdotti esistenti, e costruirne di nuovi, sia in territorio greco che turco, e, pertanto, la fattibilità complessiva del progetto non potrà prescindere da un accordo trilaterale che garantisca le esigenze di approvvigionamento dei tre Paesi interessati.

#### ILLUSTRAZIONE DELL'ARTICOLATO

Il testo predisposto per l'Accordo governativo riproduce sostanzialmente quello del protocollo interministeriale tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) della Repubblica italiana e il Ministero dello sviluppo della Repubblica greca, firmato il 24 giugno 2005 ad Atene a seguito di nulla osta da parte del Ministero degli affari esteri.

#### Descrizione del testo

Dopo i primi quattro «Considerato», che descrivono la situazione di fatto del progetto, al quinto considerato si fa riferimento alla decisione 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che, nell'ambito del regolamento (CE)

n.2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune (*TEN - E TransEuropean Networks - Energy*), ha individuato cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigionamento di gas per l'intera Europa, tra i quali, appunto, la connessione con le aree di produzione di gas del Caspio. Il progetto IGI si inquadra perfettamente in tale indicazione di livello europeo e, per le sue caratteristiche, la sua realizzazione potrà essere finanziata con i fondi europei nell'ambito del regolamento citato, così come già successo per la fase di studio di fattibilità, come richiamato al sesto considerato.

Al settimo considerato viene richiamato l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale, le cui disposizioni sono state recepite dall'Italia con i commi da 17 a 22 dell'articolo unico della legge 23 agosto 2004, n. 239. Tali disposizioni prevedono che, nel caso di nuove importanti infrastrutture di approvvigionamento di gas, quali gli *interconnector*, che connettono le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri, gli Stati interessati possano concedere una deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono l'obbligo di consentire l'accesso dei terzi a tale infrastruttura, al fine di rifornire i loro clienti. Tale disposizione si è resa necessaria in quanto le precedenti norme sull'apertura dei mercati del gas, contenute nella direttiva 98/30/CE, che stabilivano tale accesso dei terzi in forma generalizzata in base a tariffe fissate da una Autorità di regolazione indipendente, non erano tali da incentivare economicamente le imprese a realizzare i notevoli investimenti necessari per tali infrastrutture. Con le nuove disposizioni comunitarie, recepite sia dall'Italia che dalla Grecia, sarà possibile per le società EDISON e DEPA, che realizzeranno il progetto, ottenere dalle autorità italiane e greche, su parere delle rispettive Autorità di regolazione, un provvedimento di rilascio di una esenzione dal diritto di accesso dei terzi

al gasdotto IGI fino al 100 per cento della sua capacità di trasporto, in modo da poterlo temporaneamente utilizzare in via esclusiva per importazioni di lungo periodo. A tale fine all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo è stabilito che entrambi i Paesi supporteranno tale richiesta di esenzione presso la Commissione europea.

Nell'ottavo considerato viene richiamato l'accordo governativo di delimitazione della piattaforma continentale tra i due Paesi, ratificato ai sensi della legge 23 maggio 1980, n. 290, in base al quale, come indicato all'articolo 1, comma 2, dell'Accordo, sarà disciplinata la giurisdizione sulla parte sottomarina del gasdotto, in accordo anche con le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, recepita dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689: in particolare, l'articolo 83 (delimitazione della piattaforma continentale) e l'articolo 79 (cavi e condotte sottomarine sulla piattaforma continentale), richiamate nel nono considerato.

Nello stesso nono considerato sono anche richiamate le disposizioni della citata Convenzione in merito alla protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento, nonché l'Accordo tra Italia e Grecia per la cooperazione per la protezione dell'ambiente marino del Mar Jonio del 3 marzo 1979.

Nel decimo considerato sono richiamate le disposizioni della Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 sulla valutazione di impatto ambientale di progetti in ambito transfrontaliero, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 3 novembre 1994, n. 640. In particolare essa prevede l'obbligatorietà della valutazione di impatto ambientale (VIA) per i gasdotti di grande diametro, quale quello in esame. All'articolo 2, paragrafo 5, dell'Accordo è previsto che i due Governi coopereranno per effettuare congiuntamente tale valutazione di impatto, considerato anche che la recente giurisprudenza comunitaria ha segnalato l'opportunità, in base alle norme comunitarie in materia, di effettuare la VIA sui progetti

nella loro integrità, senza frazionarli per parti.

Nell'undicesimo considerato viene richiamato il trattato sulla Carta europea dell'energia del 17 dicembre 1994, ratificato ai sensi della legge 10 novembre 1997, n. 415, del quale vengono utilizzate le disposizioni in materia di controversie, come stabilito all'articolo 5, paragrafo 2, dell'Accordo.

Nell'articolo 1, paragrafo 1, si definisce l'oggetto dell'accordo, e, al paragrafo 3, si stabilisce che la società di scopo costituita tra Edison e DEPA, in accordo con le norme contenute nella direttiva 2003/55/CE in materia di separazione societaria tra le imprese operanti in più segmenti del mercato del gas (recepita dall'Italia con l'articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) agirà unicamente come società di trasporto di gas, separata societariamente dalle imprese importatrici di gas che invece utilizzeranno il gasdotto.

L'articolo 2, paragrafo 2, impegna i Governi a sostenere congiuntamente la richiesta di finanziamenti che le imprese presenteranno alla Commissione europea per la fase realizzativa del gasdotto, nell'ambito del già citato Regolamento TEN - E.

L'articolo 2, paragrafo 3, riveste grande importanza in quanto, essendo la Grecia un Paese di transito, è necessario acquisirne l'impegno a gestire il gasdotto, sia in situazioni di normale esercizio che di emergenza, in modo tale da non danneggiare gli interessi italiani relativi alla sicurezza, alla continuità della fornitura. Viene anche stabilito il principio dell'adozione di misure compensative nel caso di attivazione di misure di emergenza sul tratto di gasdotto in Grecia che provochino riflessi negativi sul sistema italiano del gas naturale.

Con l'articolo 2, paragrafo 4, il Governo italiano si impegna ad inserire il progetto IGI tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta «legge obiettivo», al fine di semplificarne e centralizzarne gli iter autorizzativi, come peraltro

già attuato con altre infrastrutture di approvvigionamento di gas.

L'articolo 2, paragrafo 6, ha la funzione di rendere possibile il coordinamento delle fasi autorizzative del progetto tra Grecia e Italia, e garantire ciascuna parte che il rilascio delle autorizzazioni abbia una tempistica certa e che non possano essere adottate da una delle parti decisioni arbitrarie sul progetto, senza prima una consultazione reciproca.

L'articolo 3 stabilisce che il Comitato di coordinamento istituito col precedente accordo tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco del 24 giugno 2005 sarà lo strumento di supervisione del coordinamento delle attività autorizzative e di sviluppo del progetto, nonché durante la sua fase realizzativa e di gestione.

Gli articoli 4, 5 e 6 determinano le modalità per eventuali emendamenti all'Accordo, per la risoluzione delle controversie e per la sua durata ed entrata in vigore, secondo le consuete formule già adottate in altri accordi intergovernativi.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica, ai sensi del comma 2 dell'articolo 11-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468.

Per il funzionamento del Comitato di coordinamento, e, quindi, per le eventuali missioni ad Atene, si farà fronte con le risorse dei pertinenti capitoli di missione già attribuiti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni interessate.

## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Portata del provvedimento sull'ordinamento vigente*

L'Accordo faciliterà le procedure per la concessione di varie autorizzazioni necessarie per la realizzazione del gasdotto di interconnessione fra le reti nazionali dei gasdotti d'Italia e della Grecia, quali il rilascio della concessione demaniale, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, l'esenzione del diritto di accesso dei terzi di cui all'articolo 1, commi 18 e seguenti, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l'inserimento del gasdotto nella rete nazionale italiana dei gasdotti ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l'effettuazione della procedura di VIA ai sensi della citata Convenzione di Espoo sull'impatto ambientale transfrontaliero.

*Conformità alla Costituzione*

L'Accordo è stato redatto in piena conformità con quanto stabilito dalla Costituzione italiana.

*Conformità al diritto comunitario*

Il progetto risulta strategico anche in ottica europea, in quanto finalizzato a connettere la rete greca a quella europea, e, quindi, costituisce un passo avanti per la creazione di un mercato comune; per questo motivo è stato già inserito dalla Commissione europea in uno dei cinque assi prioritari nell'ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 TEN - *TransEuropean Network*. Lo studio di fattibilità del progetto è stato già condotto col finanziamento europeo del regolamento TEN e ha mostrato la validità tecnica ed economica del progetto.

Il gasdotto rientra nella categoria «*interconnector*» (gasdotti di interconnessione tra le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri) di cui alla direttiva 2003/55/CE, e ad esso potrà applicarsi il termine di esenzione dall'accesso dei terzi previsto dall'articolo 22 della stessa direttiva recepito dalle disposizioni dell'articolo 1, commi da 17 a 21, della legge n. 239 del 2004. Le società EDISON e DEPA sono, infatti, interessate ad ottenere dalle autorità italiane e greche, su parere delle rispettive Autorità di regolazione, una esenzione dal diritto di accesso dei terzi alle capacità di trasporto del gasdotto, in modo da poterlo temporaneamente utilizzare



in via esclusiva per importazioni di lungo periodo e, quindi, garantire la remunerazione dell'investimento.

Inoltre è stata presentata alla Commissione europea una richiesta di finanziamento per la fase di ingegneria del progetto, nell'ambito dello stesso regolamento, per un totale di circa 5,6 milioni di euro, che ha ottenuto l'assenso della Commissione, per un importo ridotto, grazie al supporto di entrambi i Governi.

Dell'accordo è stata data informazione alla Commissione europea.

#### *Incidenza sulle competenze delle regioni*

Si tratta di un'opera di interesse nazionale; peraltro il procedimento autorizzativo sarà svolto d'intesa con la regione interessata, la Puglia. Il gasdotto è già stato inserito nella rete nazionale dei gasdotti con decreto del Ministro delle attività produttive del 13 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 10 maggio 2006, su parere favorevole della stessa regione.

#### *Modifiche legislative ed oneri finanziari*

Non è necessaria alcuna modifica legislativa per l'attuazione dell'accordo, né vi è alcun onere finanziario derivante da esso.

#### *Tecnica normativa seguita*

L'accordo è stato redatto sulla base di analoghi accordi precedenti stipulati dall'Italia e sulla base di analoghi accordi internazionali relativi ad infrastrutture simili.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

*Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell'Accordo*

Facilitare e accelerare la realizzazione dell'opera e la sua successiva gestione in condizioni ordinarie e di sicurezza, inserendola in un quadro politico e amministrativo definito.

Aumentare la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas all'Italia.

*Soggetti diretti dell'Accordo*

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica greca.

*Categorie particolari di soggetti coinvolti*

Nessuna.

*Soggetti indiretti dell'accordo*

La società italiana Edison SpA e la società greca DEPA SpA, preposte alla realizzazione del gasdotto.

*Modalità di attuazione*

È prevista la costituzione di un apposito Comitato intergovernativo per la gestione dell'accordo ed inoltre saranno adottati i necessari provvedimenti amministrativi. Si precisa che le azioni previste dall'Accordo a carico dell'amministrazione italiana rientrano in compiti e funzioni già previsti dall'ordinamento italiano o da direttive e trattati internazionali recepite o ratificati dall'Italia.

*Obiettivo dell'Accordo e risultati attesi*

Facilitare la realizzazione del gasdotto di interconnessione tra le reti nazionali dei gasdotti italiana e greca.

*Valutazioni dell'impatto sulla Pubblica amministrazione*

L'accordo viene svolto avvalendosi degli strumenti ordinari senza la necessità di istituire nuovi uffici e a mezzo delle risorse già assegnate.

*Valutazione dell'impatto sui destinatari passivi*

Le due imprese preposte alla realizzazione del gasdotto provvederanno agli investimenti per quanto di rispettiva competenza, investimenti già programmati e che saranno facilitati dall'Accordo.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.

### Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo stesso.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**Accordo tra  
la Repubblica Italiana  
e  
la Repubblica Greca  
per lo sviluppo dell'Interconnessione  
tra Italia e Grecia - Progetto IGI**

**Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Greca (di seguito indicati singolarmente come "Parte" e congiuntamente come "Parti" )**

**CONSIDERATI** gli obblighi derivanti dalla loro appartenenza all'Unione Europea;

**CONSIDERATO** che le Parti intendono estendere la loro attuale cooperazione nel settore dell'energia con l'obiettivo di accrescere la cooperazione nel settore del gas naturale promuovendo l'interconnessione dei loro sistemi del gas;

**CONSIDERATO** che le Parti riconoscono che la società italiana "Edison spa" (di seguito "Edison") e la società greca Depa S.A. (di seguito "Depa" e, unitamente con Edison, indicate come "Promotori") stanno attualmente sviluppando un progetto per un gasdotto di interconnessione tra le reti di trasporto del gas italiana e greca (di seguito indicato il "Progetto IGI");

**CONSIDERATO** che le Parti riconoscono che il Progetto IGI consentirà il trasporto in Italia del gas naturale prodotto nelle aree del Medio Oriente e del Caspio, contribuendo in tal modo ad accrescere la sicurezza, la disponibilità e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas per l'Italia, e che il Governo Greco riconosce che il Progetto IGI favorirà la politica nazionale della Grecia di connessione con il Sistema del gas Interconnesso Europeo e di divenire un Paese di transito del gas verso l'Europa;

**CONSIDERATO** che l'Unione Europea ha incluso (al punto NG 3 della Decisione n. 1229/2003/EC) il Progetto IGI come appartenente a uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle Reti Transeuropee dell'Energia;

**CONSIDERATO** che le Parti hanno già fornito il loro supporto al Progetto IGI al fine di ottenere un finanziamento europeo (disponibile nell'ambito del Programma TEN-E) per il completamento dello studio di fattibilità del Progetto IGI;

**CONSIDERATO** che l'articolo 22 della Direttiva 2003/55/CE stabilisce che nuove importanti infrastrutture, quali le interconnessioni tra gli Stati membri, possono, su richiesta, essere esonerate dalle disposizioni degli articoli 18, 19, 20, e 25 commi (2), (3) e (4) della stessa Direttiva alle condizioni ivi indicate;

**CONSIDERATO** che le Parti richiamano l'Accordo stipulato il 24 Maggio 1977 relativo alla delimitazione della Piattaforma Continentale tra i due Paesi;

**CONSIDERATO** che le Parti riconoscono che la Repubblica Italiana e la Repubblica Greca sono vincolate alle norme in materia di posa dei gasdotti sulla loro piattaforma continentale e sulla protezione dell'ambiente dall'inquinamento stabilite dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del mare (UNCLOS) del 10 Dicembre 1982, e dal loro Accordo per la cooperazione per la protezione dell'ambiente marino nel Mar Jonio e le sue coste del 3 Marzo 1979;

**CONSIDERATO** che le Parti riconoscono che il progetto IGI ricade nell'ambito di applicazione della Convenzione di Espoo del 25 Febbraio 1991 sulla Valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero;

**CONSIDERATO** che le Parti riconoscono che il Progetto IGI è un progetto ricadente nell'ambito della Carta Europea dell'Energia del 17 Dicembre 1994;

**CONSIDERATO** che le Parti richiamano il Protocollo firmato il 24 giugno 2005 tra il Ministro delle attività produttive della Repubblica Italiana e il Ministro dello sviluppo della Repubblica Greca relativo al progetto IGI;

**Conseguentemente, le Parti concordano quanto segue:**

#### **Articolo 1**

##### **Oggetto dell'Accordo**

- 1.1 Il presente Accordo intende promuovere la cooperazione nel settore del gas tra l'Italia e la Grecia attraverso lo sviluppo di un progetto per una interconnessione tra i sistemi nazionali di trasporto del gas tra Italia e Grecia, di seguito indicato "Progetto IGI", comprendente la sezione nell'ambito del territorio Greco (di seguito indicata la "Sezione Onshore") che dovrà essere sviluppata da Depa e la sezione marina (di seguito indicata la "Sezione Offshore") che dovrà essere sviluppata congiuntamente dai Promotori mediante una apposita società di scopo (di seguito indicata "SPV").
- 1.2 Le Parti riconoscono che ogni parte della Sezione Offshore ubicata nella Piattaforma continentale italiana appartenente alla Repubblica Italiana ricadrà sotto la giurisdizione della Repubblica Italiana e che ogni parte della Sezione Offshore ubicata nella Piattaforma continentale greca appartenente alla Repubblica Greca ricadrà sotto la giurisdizione della Repubblica Greca.

- 1.3 Le Parti riconoscono che la SPV agirà esclusivamente in qualità di società di trasporto attraverso la Sezione Offshore, separata societariamente dalle imprese che gestiscono le reti di trasporto di ciascuno Stato, e che la SPV assegnerà con contratti (in accordo con ogni vigente normativa italiana, greca o dell'Unione Europea, in particolare secondo la Direttiva 2003/55/CE) la capacità di trasporto nella Sezione Offshore ai promotori che agiranno in qualità di shippers (di seguito rispettivamente indicati come "Shippers" e Contratti di trasporto con la SPV).

## Articolo 2

### Termini dell'Accordo

- 2.1 Le Parti riconoscono che la fattibilità del Progetto IGI dipenderà dalla disponibilità di Contratti di trasporto a lungo termine con la SPV così come di contratti di trasporto simili tra i Promotori (agenti nella loro qualità di shippers) e Depa per corrispondenti volumi di gas e per uguali durate (di seguito indicati "Contratti di trasporto Onshore"). Pertanto, in modo da supportare la fattibilità del Progetto IGI, e riconoscendo che il Progetto IGI rappresenta una nuova importante infrastruttura, le Parti, in accordo alle disposizioni dell'Articolo 22 della Direttiva 2003/55/CE, supporteranno la richiesta di esenzione dall'obbligo di accesso dei terzi presentata dalla SPV o dai Promotori. Inoltre, il Governo della Repubblica Greca supporterà l'assolvimento da parte della società Depa degli obblighi contenuti nel Contratto di trasporto Onshore, e in ogni Contratto di trasporto della SPV nel quale Depa è parte e in ogni Contratto relativo allo sviluppo del Progetto IGI di cui Depa è parte.
- 2.2 Le Parti valuteranno la possibilità di concedere finanziamenti al progetto in base alle vigenti normative nazionali ed europee e sosterranno il Progetto IGI al fine di ottenere un contributo e un finanziamento dall'Unione europea nel quadro del programma TEN-Energia o programmi simili.
- 2.3 Il Governo della Repubblica Greca si impegna a compiere ogni sforzo per assicurare la non interruzione del flusso di gas naturale in relazione ai Contratti di trasporto Onshore, senza pregiudizio del diritto dello stesso Governo, in accordo e nel rispetto delle proprie leggi, a prendere misure di emergenza nei confronti della disponibilità e l'uso degli approvvigionamenti di gas, dandone pronta e adeguata informazione al Governo della Repubblica Italiana. Nel caso in cui siano adottate tali misure di emergenza, le Parti si impegnano, nel più breve tempo possibile, a identificare misure compensative in relazione agli effetti delle misure di emergenza sulla Sezione Offshore e/o sul sistema energetico italiano.
- 2.4 Il Governo della Repubblica Italiana attiverà le procedure per l'inclusione del Progetto IGI nell'ambito delle infrastrutture strategiche italiane in base alla legislazione nazionale e supporterà e faciliterà la realizzazione dell'estensione e del potenziamento del proprio sistema nazionale di trasporto nella misura necessaria per l'interconnessione tra Italia e Grecia.
- 2.5 Le Parti, in accordo con le disposizioni della Convenzione di Espoo, coopereranno nella valutazione dell'impatto ambientale delle Sezioni onshore

e offshore del Progetto. A questo fine, le Parti possono stabilire appositi accordi per definire le procedure per coordinare le valutazioni di impatto ambientale secondo le direttive europee e le legislazioni nazionali di recepimento delle stesse direttive.

- 2.6 Le Parti, in accordo e nel rispetto delle loro leggi nazionali e regionali, rilasceranno ogni autorizzazione e assenso necessario relativo alla costruzione ed esercizio del Progetto IGI o di ogni sua parte nell'ambito della propria giurisdizione. L'esercizio del progetto, o di ogni sua parte, non inizierà fino a che tutte le necessarie autorizzazioni ed assensi in accordo con i requisiti di legge nazionali siano stati rilasciati. Nessuna autorizzazione o assenso cui il presente Articolo si riferisce sarà rilasciata, revocata, alterata, modificata o rinnovata da una delle Parti senza previa consultazione con l'altra. Nonostante ogni Parte abbia il diritto di determinare, in accordo con le proprie leggi, le misure di sicurezza per la costruzione e l'esercizio della parte di gasdotto sotto la sua giurisdizione, le Parti si consulteranno in vista di assicurare che vi siano appropriate misure di sicurezza per il gasdotto offshore e che lo stesso gasdotto sia soggetto a norme di costruzione e di sicurezza uniformi.

### **Articolo 3**

#### **Comitato di coordinamento**

- 3.1 Le Parti concordano che il Comitato di coordinamento stabilito dal protocollo firmato il 24 giugno 2005 dal Ministro delle attività produttive della Repubblica Italiana e dal Ministro dello sviluppo della Repubblica Greca supervisionerà il coordinamento delle attività nell'ambito di ciascun Paese, per assicurare il necessario supporto al Progetto IGI e, durante lo sviluppo del progetto, i membri del Comitato terranno consultazioni e incontri su base regolare.
- 3.2 Il Comitato presenterà su base regolare alle Parti rapporti di avanzamento relativi al Progetto IGI.

### **Articolo 4**

#### **Emendamenti**

- 4.1 Ogni modifica o aggiunta al presente Accordo sarà effettuata mediante distinti protocolli bilaterali firmati dalle Parti che costituiranno parte integrante del presente Accordo. Essi entreranno in vigore in base alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1 del presente Accordo.



**Articolo 5****Risoluzione delle controversie**

- 5.1 Le Parti concordano di risolvere in via amichevole ogni possibile controversia relativa alla interpretazione e applicazione del presente Accordo.
- 5.2 Se una controversia non è risolta mediante tali mezzi, una Parte può sottoporre la questione per un arbitrato ad hoc, dandone notizia scritta all'altra Parte, in accordo con le disposizioni sulla risoluzione delle controversie contenute nell'Articolo 27, comma 3, della Carta Europea dell'Energia quali disposizioni applicabili, mutatis mutandis, al presente Accordo.

**Articolo 6****Entrata in vigore, durata e termine dell'Accordo**

- 6.1 Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dell'ultima notifica mediante la quale le Parti si informano reciprocamente, tramite i canali diplomatici, dell'avvenuto completamento dei rispettivi strumenti nazionali per l'entrata in vigore del presente Accordo.
- 6.2 Il presente Accordo rimarrà in vigore per sei (6) anni dalla data della sua entrata in vigore, salvo una Parte notifichi per scritto all'altra la sua intenzione di terminare il presente Accordo sei (6) mesi prima della scadenza del suo periodo iniziale o di qualsiasi altro successivo periodo di durata. Il termine di questo Accordo non avrà effetti sul completamento di qualsiasi progetto, programma o contratto concluso in conformità al presente Accordo.


**Articolo 7****Disposizioni finali**

- 7.1 Il presente Accordo è stato redatto in due originali, in lingua italiana, greca e inglese. In caso di qualunque discrepanza tra tali versioni, prevarrà la versione in lingua inglese. La Commissione Europea sarà informata del contenuto del presente Accordo.


In fede di quanto sopra, i sottoscritti, debitamente a questo autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo.

Fatto in copia a Lecce, oggi 4 Novembre 2005, in lingua inglese, italiana e greca, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di qualsiasi divergenza sull'interpretazione di questo Accordo, prevarrà la versione inglese.

PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA GRECA



**Agreement between  
the Italian Republic  
and  
the Hellenic Republic  
for the development of the  
Interconnection Italy-Greece (IGI) Project**

The Government of the Italian Republic and the Government of the Hellenic Republic, (hereinafter referred to individually as the "Party" and collectively as the "Parties")

**WHEREAS** the Parties recall their obligations deriving from their membership to the European Union;

**WHEREAS** the Parties intend to extend their existing cooperation in the energy sector with the aim of increasing cooperation in gas sector by promoting the interconnection of their gas systems;

**WHEREAS** the Parties acknowledge that the Italian Company "Edison spa" (hereinafter "Edison") and the Greek company Depa S.A. (hereinafter "Depa", jointly with Edison, referred to as the "Sponsors") and are currently developing a project for a gas pipeline interconnection between the Italian and Greek gas network systems (hereinafter the "IGI Project");

**WHEREAS** the Parties acknowledge that the IGI Project will enable the transportation of natural gas produced in the Middle East and Caspian area countries to Italy, thereby contributing to the improvement of security, availability and diversification of gas supply for Italy, and the Government of the Hellenic Republic acknowledges that the IGI Project will accomplish Greece's national policy of connection with the European Interconnected Gas System and becoming a gas transit country to Europe;

**WHEREAS** European Union has included (at Item NG 3 of Decision No. 1229/2003) the IGI Project as belonging to one of the five priority axes for the development of the TransEuropean Energy Networks;

**WHEREAS** the Parties have already provided their support to the IGI Project for the purposes of obtaining EU funding (available under the TEN-E Program) for the implementation of the feasibility study for the IGI Project;

**WHEREAS** the article 22 of the Directive 2003/55/CE establishes that major new gas infrastructures, i.e. interconnectors between Member States, may, upon request, be exempted from the provisions of Articles 18, 19, 20, and 25 paragraphs (2), (3) and (4) of the same Directive under the conditions mentioned there;

**WHEREAS** the Parties recall the Agreement concluded between them on May 24<sup>th</sup>, 1977 with respect to the delimitation of the Continental Shelf between the two countries;

**WHEREAS** the Parties recognise that the Italian Republic and the Hellenic Republic are bound by the rules concerning the laying of gas pipelines on their Continental Shelf and the protection of the environment from pollution provided for by the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) on December 10<sup>th</sup> 1982, and by the Agreement of cooperation for the protection of the marine environment in the Ionian Sea and its seacoast on March 6<sup>th</sup>, 1979;

**WHEREAS** the Parties acknowledge that the IGI Project falls within the provisions of the Espoo Convention on the Environment Impact Assessment in Transboundary Context on February 25<sup>th</sup>, 1991;

**WHEREAS** the Parties acknowledge that the IGI Project is a Project within the scope of the European Energy Charter on December 17<sup>th</sup> 1994;

**WHEREAS** the Parties recall the Protocol signed between the Minister of Productive Activities of the Italian Republic and the Minister of Development of the Hellenic Republic on June, 24<sup>th</sup>, 2005 about the IGI project;

**NOW THEREFORE, the Parties agree to the following:**

**Article 1**  
**Object of this Agreement**

- 1.1 The following agreement intends to promote the cooperation in the gas sector between Italy and Greece by means of the development of the project for an interconnection between the national transport system of Italy and Greece, hereinafter the "IGI project", comprising the section within the Greek Territory (hereinafter the "Onshore Section") to be developed exclusively by Depa and the offshore section (hereinafter the "Offshore Section") to be developed jointly by the Sponsors through a special purpose vehicle (hereinafter the "SPV").
- 1.2 The Parties acknowledge that any part of the Offshore Section located on the Continental Shelf appertaining to the Italian Republic shall be under the jurisdiction of the Italian Republic and any part of the Offshore Section located on the Continental Shelf appertaining to Hellenic Republic shall be under the jurisdiction of the Hellenic Republic.
- 1.3 The Parties acknowledge that the SPV will act exclusively as a transporter of gas through the Offshore Section, legally separated from the transmission system operators of the transport network of each State, and the SPV will contract (in accordance with any existing Italian, Greek or European Union regulation, in particular according to Directive 2003/55/CE) transportation capacity in the Offshore Section to the Sponsors acting in their capacity as shippers (hereinafter "Shippers" and the "SPV Transportation Contract(s)" respectively).

## **Article 2**

### **Terms of this Agreement**

- 2.1 The Parties acknowledge that the viability of the IGI Project will depend on the availability of a long term SPV Transportation Contract(s) as well as of similar gas transportation contracts between the Sponsors (acting in their capacity as shippers) and Depa for matched transport capacities of gas and with equal duration (hereinafter the "Onshore Transportation Contract(s)"). Therefore, in order to support the viability of the IGI project, and recognizing that the IGI project represents an important new infrastructure, the Parties, in accordance with the Provision of article 22 of the Directive 2003/55/CE, shall support the request of exemption from Third Party Access filed by the SPV or by the Sponsors. Furthermore, the Government of the Hellenic Republic shall support the performance by Depa of its obligations contained in the Onshore Transportation Contract, in any SPV Transportation Contract for which Depa is party to and in any contract relating to the implementation of the IGI project to which Depa is a party.
- 2.2 The Parties will evaluate the possibility of granting funds to the project according to the existing national and European regulations and will support the IGI project in order to obtain funding contributions and financing from the EU under the framework of TEN-Energy or similar programs.
- 2.3 The Government of the Hellenic Republic undertakes to make every effort to ensure the uninterrupted flow of the natural gas contracted under the Onshore Transportation Contract(s), but without prejudice to its right, in accordance with and subject to its law, to take emergency measures with respect to the availability and use of energy supply, giving adequate and prompt information of the measures taken to the Government of the Italian Republic. In the event where such emergency measures are implemented, the Parties shall identify, as soon as possible, backup initiatives with regard to the effects of the emergency measures upon the Offshore Section and / or the Italian energy system.
- 2.4 The Government of the Italian Republic will activate the procedures for the inclusion of the IGI project within Italy's strategic infrastructures according to the national legislation and will support and facilitate the realization of the extension and the improvement of its national transportation system as required for the interconnection between Italy and Greece.
- 2.5 The Parties, in accordance with the provisions of the Espoo Convention, shall cooperate in the evaluating the environmental impact of the onshore and offshore Section of the IGI Project. For this purpose, the Parties may conclude specific agreements to define the procedures to coordinate the environmental impact assessments according to the disposition of the EU directives and the national legislation that implements such directives.
- 2.6 The Parties shall, in accordance with and subject to their national and regional laws, issue any required authorization and consent related to

the construction and operation of the IGI Project or any part thereof within their jurisdiction. Operation of the project, or any part thereof, shall not commence until all necessary authorizations and consents, in accordance with their national legal requirements, have been issued. No authorization or consent referred to in this Article shall be issued, revoked, altered, modified or reissued by one Party without prior consultation with the other. Notwithstanding each Party's right to determine, according to its laws, the safety measures for the construction and operation of the section of the pipeline under its jurisdiction, the Parties shall consult one another to ensure that there are appropriate safety measures for the offshore pipeline and that the same pipeline is subject to uniform safety and construction standards.

### **Article 3 Coordination Committee**

- 3.1. The Parties agree that the Coordination Committee established by the Protocol signed by the Minister of Productive Activities of the Italian Republic and the Minister of Development of the Hellenic Republic on June 24<sup>th</sup>, 2005 shall supervise the coordination of activities within each country, to ensure the necessary support for the IGI Project and, during the development of the project, the members of such Committee will hold consultations and meetings on a regular basis.
- 3.2 The Committee will present progress reports about the IGI Project on a regular basis to the Parties.

### **Article 4 Amendments**

- 4.1 Any changes or addenda to this Agreement will be made through separate bilateral protocols signed by the Parties and these will each be an integral part of this Agreement. They will enter into force in accordance to the provisions of Article 6.1 of this Agreement.

### **Article 5 Dispute Settlements**

- 5.1 The Parties agree to resolve in an amicable way any possible dispute concerning the interpretation and application of this Agreement.
- 5.2 If a dispute has not been settled by such means, a Party may submit the matter to ad hoc arbitration, by delivering written notice to the other Party, in accordance with the dispute resolution provisions contained in the article 27 paragraph 3 of the Energy Charter Treaty, such provision to be applied, *mutatis mutandis*, to this Agreement.

**Article 6****Entry into Force, Duration and Termination of the Agreement**

- 6.1 This Agreement shall enter into force on the date of the last notification by which the Parties inform each other through diplomatic channels, that their respective national requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled.
- 6.2 This Agreement shall remain in force for a period of six (6) years from the date of its entry into force, unless either Party notifies in writing the other of its intention to terminate this Agreement six (6) months prior to the expiration of its initial or any subsequent period of duration. The termination of this Agreement shall not affect the completion of any uncompleted projects, programmes or contracts concluded in accordance with the present Agreement.


**Article 7****Final Disposition**

- 7.1 This Agreement has been made in two originals in Italian, Greek, and English. In the event of any discrepancy between such versions, the English version shall prevail. The European Commission will be informed of the content of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in duplicate at Lecce this 4<sup>th</sup> day of November 2005 in the English, Italian and Greek language all texts being equally authentic. In case of any divergence on the interpretation of this Agreement, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF  
THE ITALIAN REPUBLIC



FOR THE GOVERNMENT OF  
THE HELLENIC REPUBLIC

